

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 99

9 novembre 2011

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA BARBATI

**ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO)**

Oggetto assembleare n. 1912

## Relazione

Nell'ambito di un contesto economico - finanziario nazionale e regionale caratterizzato dalla situazione deficitaria dei conti pubblici, è necessario adottare misure e strategie preordinate, non solo ad evitare un ulteriore aggravio della situazione esistente, ma anche a superare tali criticità nell'ottica di una stabilizzazione della finanza pubblica.

Al fine di perseguire tali finalità - obiettivi il cui raggiungimento è incentivato e imposto dall'Unione Europea, nonché sollecitato dai cittadini - è necessario promuovere e adottare scelte di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

La Regione Emilia-Romagna ha già operato diverse scelte legislative e regolamentari orientate secondo una "politica di austerità", tra cui si segnala, in particolare, la L.R. 13/2010 (*Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42. Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale*), con cui è stato ridotto il trattamento economico dei consiglieri regionali e - a partire dalla X legislatura - abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio.

In linea con tali indirizzi, il presente progetto di legge è preordinato ad abrogare la legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (*Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo*) e - consequenzialmente - a sopprimere l'organismo denominato "Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo" (di seguito: "Consulta"). Mediamente, la finalità che si persegue è quella di recuperare al bilancio regionale tutte le risultanze economiche che derivano dall'abrogazione della legge regionale n. 3 del 2006 e dalla soppressione della Consulta, i cui costi - per vero - si sono rivelati particolarmente elevati anche in rapporto alle attività effettivamente svolte.

Segnatamente, l'articolato del progetto di legge in esame prevede quanto segue.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione della legge regionale n. 6 del 2003 e la conseguente soppressione della Consulta a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'intervento legislativo abrogativo.

Coerentemente, si prevede che, a far data dalla soppressione dell'organismo, ai suoi componenti non sia più dovuto alcun emolumento.

Per completezza e al fine di prevenire obiezioni, si segnala che alla citata disposizione non vale opporre la cd. “teoria dei diritti quesiti” (desunta dall’art. 11 delle Preleggi al cod. civ.), di cui, spesso, si assiste ad “abusi giuridici”: come ribadito più volte dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non è affatto interdetto al legislatore (ivi compreso quello regionale) di emanare disposizioni che modifichino retroattivamente in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in materia penale, nel cui ambito soltanto tale ragionamento non è sostenibile in considerazione del fatto che il principio di irretroattività è costituzionalizzato ex art. 25, comma 2), purché tale sacrificio non risulti irragionevole, sproporzionato e irrazionale. Nel caso di specie, per vero, tali limiti appaiono – ictu oculi - rispettati, anche alla luce del ragionamento logico - sillogistico per cui alla soppressione di un organismo non può non conseguire l’interruzione dell’erogazione degli emolumenti comunque denominati ai suoi componenti.

L’articolo 2 prevede che le attività della soppressa Consulta già programmate (per il triennio 2010 – 2012) alla data di entrata in vigore del presente intervento normativo siano svolte e concluse dalla Giunta (recte: dall’assessorato competente) comunque entro la IX legislatura. A tali fini si prevede che la Giunta possa avvalersi delle risorse già stanziare per le predette attività. S’intende, l’utilizzo del verbo “potere”, non solo è volto a consentire alla Giunta la necessaria discrezionalità decisionale, ma anche

vuole essere una direttiva sottintesa ad utilizzare i detti stanziamenti in maniera oculata possibilmente perseguendo l’obiettivo del risparmio di spesa.

L’articolo 3 prevede che le (ingenti) risultanze economiche, comunque denominate, derivanti dall’abrogazione della legge n. 3 del 2006 e dalla soppressione della Consulta siano recuperate al bilancio regionale e destinate al sostegno finanziario delle politiche socio – assistenziali e degli interventi di solidarietà regionali.

L’articolo 4, con una formula volutamente aperta quasi a configurare una “norma in bianco”, delega alla Giunta la regolamentazione – mediante proprio provvedimento da adottare nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore dell’intervento legislativo – dei rapporti giuridici e delle situazioni pendenti alla data di abrogazione della legge regionale n. 3 del 2006.

L’articolo 5, infine, devolve alla Giunta (in sostanziale sostituzione della soppressa Consulta) le funzioni di programmazione e attuazione di azioni preordinate a valorizzare e riconoscere gli emiliani–romagnoli nel mondo, in ossequio a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. g) dello Statuto regionale. Si prevede che tali funzioni siano esercitate dalla Giunta d’intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, anche al fine di garantire la più completa “copertura politica” alle attività poste in essere.

In ogni caso, tali funzioni dovranno essere espletate nei limiti di disponibilità finanziaria del bilancio regionale.

**PROGETTO DI LEGGE****Art. 1***Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3*

1. La legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (*Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo*) è abrogata.
2. La Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo (di seguito "Consulta") è soppressa e cessa le proprie attività a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Dalla data di soppressione della Consulta, ai componenti non è più dovuto alcun emolumento comunque denominato.

**Art. 2***Attività della Consulta*

1. Le attività della Consulta già programmate, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 3 del 2006, alla data di entrata in vigore della presente legge sono attuate e concluse dalla Giunta, comunque non oltre la IX legislatura.
2. Per le attività di cui al comma 1, la Giunta può avvalersi delle risorse per esse formalmente stanziare alla data di abrogazione della legge regionale n. 3 del 2006.

**Art. 3***Risultanze economiche*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, la Giunta disciplina, con proprio provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il recupero al bilancio regionale delle risultanze economiche, comunque denominate,

derivanti dall'abrogazione della legge regionale n. 3 del 2006 e dalla soppressione della Consulta.

2. Le risultanze economiche di cui al comma 1 sono destinate al sostegno finanziario delle politiche socio-assistenziali e degli interventi di solidarietà regionali.

**Art. 4***Norma transitoria*

1. La Giunta disciplina, con proprio provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti giuridici e le situazioni sostanziali pendenti alla data di abrogazione della legge regionale n. 3 del 2006.

**Art. 5***Valorizzazione e riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo*

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni preordinate a perseguire e attuare gli obiettivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale sono programmate e realizzate dalla Giunta, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.
2. In ogni caso, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti di disponibilità del bilancio regionale.

**Art. 6***Entrata in vigore*

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.